



COMUNE DI ANDREIS



COMUNE DI BARCIS

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Delibera di Consiglio comunale di Andreis n. 31 del 13/09/2021

Approvato con Delibera di Consiglio comunale di Barcis n. 31 del 13/09/2021

PREMASSA

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso, svolgimento e fruizione da parte dei beneficiari del servizio di trasporto scolastico erogato in forma associata dai comuni di Andreis e Barcis, i quali lo approvano con propria deliberazione consiliare.
2. I due enti regolano i rapporti, improntati ad un reciproco servizio di pari scambio, mediante la stipula di apposite convenzioni, secondo quanto previsto dall'art. 30, del D.Lgs. 267/2000

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sostenere il diritto allo studio e facilitare l'accesso agli istituti scolastici.
2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa-scuola-casa è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997, recante *“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”* e della relativa Circolare Ministeriale n. 23/1997.
3. Il servizio di trasporto, per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, si intende comprensivo anche dell'attività di accompagnamento, svolto da soggetto responsabile preposto alla salita a bordo, alla vigilanza durante il tragitto e alla discesa dallo scuolabus degli alunni stessi, come meglio specificato all'art. 4.

Art. 2 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è diretto agli alunni residenti e/o domiciliati nei comuni di Andreis e Barcis, iscritti presso l'Istituto Comprensivo *“Padre David Maria Turoldo”* di Montereale Valcellina, e frequentanti le scuola d'infanzia con sede in Via Ciotti n. 32, e la scuola primaria e secondaria di 1° grado con sede in Via Stazione n. 34. Non è prevista l'erogazione del servizio per alunni iscritti al medesimo istituto ma frequentanti scuole con sede diversa da quelle precedentemente indicate.
2. Il numero degli alunni residenti e/o domiciliati beneficiari del servizio può essere vincolato dalla capienza dei mezzi di trasporto a disposizione delle amministrazioni. Qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili, sarà stilata apposita graduatoria sulla base della data di presentazione della richiesta di adesione di cui al successivo art. 3, secondo periodo.

Art. 3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. All'inizio di ogni anno scolastico verrà predisposto il Piano di Trasporto (P.d.T.) che conterrà l'indicazione dei percorsi, delle fermate e degli orari in funzione del calendario e degli orari dell'Istituto scolastico di Montereale Valcellina, del numero dei mezzi di trasporto a disposizione delle amministrazioni e della loro capienza, delle richieste di iscrizione al servizio pervenute.

2. L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta di adesione, da presentare in forma scritta, su apposito modulo messo a disposizione dalle amministrazioni sul proprio sito internet, firmata da un genitore o legale rappresentante dell'alunno. La domanda va presentata al Protocollo del comune entro il 30 agosto di ogni anno, anche da parte di chi già beneficia del servizio.

3. Con la sottoscrizione del modulo il genitore/legale rappresentante s'impegna a essere presente alla fermata dello scuolabus sia alla salita sul mezzo dell'alunna/o nel tragitto casa-scuola, sia al momento della discesa dal mezzo dell'alunna/o al rientro da scuola, impegnandosi a rispettare l'orario previsto e indicato nel P.d.T.. Nel medesimo modulo, che può essere aggiornato nel corso dell'anno scolastico tramite comunicazione da effettuarsi al Protocollo del Comune di appartenenza, devono essere indicato/i anche il/i nominativo/i di eventuali altri soggetti, comunque maggiorenni, delegati alla presa in consegna dell'alunno al rientro.

4. Nel modulo di richiesta di adesione al servizio di trasporto scolastico dovranno essere obbligatoriamente indicati almeno n. 3 recapiti telefonici, di soggetti diversi dal genitore/legale rappresentante e persona delegata, da contattare nel malaugurato caso di assenza dei predetti soggetti al momento del ritiro dell'alunno dalla discesa dallo scuolabus. Nel caso di mancata presenza del genitore/legale rappresentante o soggetto delegato alla presa in carico dell'alunno si veda quanto disposto dall'art. 7, quinto periodo.

5. Al fine di garantire un'adeguata gestione e svolgimento in sicurezza del servizio oltre che per ridurre al minimo la permanenza degli alunni sullo scuolabus, sono utilizzate le fermate del servizio di trasporto pubblico o fermate appositamente individuate dal Comune. Potranno essere concesse deroghe per singoli casi in relazione a particolari condizioni. La richiesta dovrà essere motivata e presentata in forma scritta al Protocollo del comune. Sarà comunque facoltà dell'Ente, valutate le motivazioni e verificata la praticabilità, concedere o negare la richiesta di deroga.

6. Spetta alla Giunta comunale stabilire di far svolgere il servizio di trasporto scolastico in economia, appaltandolo all'esterno oppure parte in economia e parte in appalto esterno, compreso il servizio di accompagnamento dei bambini delle scuole d'infanzia di cui all'art. 4.

Art. 4 – SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Il servizio di trasporto scolastico include, secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997, per gli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, include la presenza di un accompagnatore responsabile durante il tragitto casa-scuola-casa e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.

2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e durante le operazioni di salita e di discesa e termina al momento della consegna degli alunni alla custodia del personale scolastico all'andata e al genitore/legale rappresentante o soggetto delegato alla presa in carico dell'alunno stesso al ritorno.

Art. 5 – SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può prevedere/consentire l'organizzazione di ulteriori servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative organizzate dagli organi scolastici (a esempio: gite scolastiche all'interno o all'esterno del territorio comunale e regionale, manifestazioni sportive, ecc.) o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione stessa (a esempio: centri estivi, manifestazioni a carattere ludico ricreativo, sportivo, ecc.).

2. Il servizio comprende anche il trasporto degli alunni per le prove scritte d'esame della scuola dell'obbligo secondo il programma disposto e concordato con l'Istituto Comprensivo di Montereale Valcellina. Restano valide tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 6 – COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo il calendario e gli orari delle normali attività didattiche, approvati dal Consiglio di Istituto e comunicati al Comune. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisce da quello approvato per ragioni non prevedibili al momento dell'approvazione dello stesso sarà cura degli uffici comunali verificare e comunicare al Dirigente scolastico la sussistenza delle condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio. Tali scostamenti devono essere comunicati dal Dirigente scolastico almeno tre giorni prima della data interessata alla variazione dell'orario.

2. In caso di sciopero degli addetti al servizio di trasporto scolastico, sarà cura degli uffici comunali segnalare al Dirigente scolastico, con congruo anticipo, le modalità di erogazione del servizio.

3. In caso di sciopero del personale scolastico, il Dirigente scolastico dovrà comunicare agli uffici comunali, con congruo anticipo, se il servizio debba essere erogato o meno.

4. Per cause di forza maggiore, dovute a motivi straordinari, urgenti e comunque imprevisi e imprevedibili (a esempio: guasto allo scuolabus, formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, ecc.) non potrà essere assicurata l'erogazione del servizio.

Art. 7 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

1. Nel tragitto casa-scuola, l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sullo scuolabus e fino al momento dell'ingresso a scuola e alla presa in carico dell'alunno da parte del personale scolastico.

2. Nel tragitto scuola-casa, l'Amministrazione è responsabile dal momento della salita sullo scuolabus e fino al momento della presa in carico da parte del genitore/legale rappresentante o soggetto delegato alla presa in carico dell'alunno stesso al ritorno.

3. Il genitore/legale rappresentante o soggetto delegato è tenuto ad accompagnare e a riprendere il minore all'orario stabilito, rimanendo responsabile dello stesso fino alla salita sullo scuolabus all'andata e successivamente dalla discesa dallo scuolabus al ritorno.

4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per gli avvenimenti che precedono la salita e/o seguono la discesa dallo scuolabus. Parimenti, la responsabilità dell'autista e dell'accompagnatore è limitata al trasporto degli alunni dopo la salita e prima della discesa alle fermate stabilite.

5. In caso di assenza alla fermata del genitore/legale rappresentante o soggetto delegato alla presa in carico dell'alunno, quest'ultimo sarà tenuto in sicurezza sullo scuolabus fino al termine del tragitto e successivamente sarà condotto presso la sede municipale di riferimento, dove saranno contattati i numeri telefonici appositamente indicati nel modulo di richiesta di adesione al servizio. In tale circostanza, dopo un primo avviso scritto, qualora l'inconveniente dovesse ripetersi, l'Amministrazione sospenderà il servizio nei confronti dell'alunno i cui genitori/legale rappresentante o soggetti delegati alla presa in carico risultino inadempienti gli obblighi assunti all'atto d'iscrizione.

Art. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

1. Il servizio di trasporto scolastico è erogato attraverso l'utilizzo di idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative di legge in vigore, tramite il ricorso ad autista/i abilitati e qualificati e ad assistente accompagnatore per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia:

2. Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello annotato sulla carta di circolazione.

3. L'autista incaricato deve controllare quotidianamente lo scuolabus in tutte le sue parti e valutare di volta in volta l'efficienza e la sicurezza dello stesso. Non può affidare ad altri la guida. Non può effettuare fermate aggiuntive o in luoghi diversi da quelli previsti del P.d.T.. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata agli uffici comunali. Non possono salire sullo scuolabus persone non autorizzate per lo specifico itinerario. Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, l'autista deve adottare e mantenere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

4. L'assistente accompagnatore aiuta sia nella salita sia nella discesa dal mezzo tutti gli alunni e, dopo averli aiutati a prendere posizione, verifica che siano seduti regolarmente.

5. L'alunno deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso, nei confronti dell'autista, del personale addetto all'accompagnamento e degli altri alunni, e specificatamente deve:

- prendere immediatamente posto sul proprio sedile;
- stare seduto per tutto il tragitto nel posto assegnatogli;
- non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
- usare un linguaggio conveniente;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- mostrare rispetto per le attrezzature dello scuolabus e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista o dall'accompagnatore.

6. In caso di comportamento scorretto saranno adottate, secondo il criterio della correlazione alla gravità dell'infrazione e/o al pregiudizio che potrebbe arrecare alla regolare svolgimento del servizio, le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
- ammonizione scritta indirizzata al genitore da parte dell'Amministrazione comunale di riferimento;
- sospensione o destituzione dal beneficio del servizio in caso di particolare gravità del comportamento o di comportamento recidivo.

7. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori o legale rappresentante, previa quantificazione dei medesimi da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 9 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, al dirigente scolastico, agli operatori e ai genitori o legale rappresentante degli alunni beneficiari del servizio.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale viene approvato e adottato.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di trasporto scolastico, approvato con Delibera consiliare n. 10 del 27/04/2011 del Comune di Andreis e Delibera consiliare n. 13 del 24/09/2011 del Comune di Barcis.